



n. RGAC

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] conveniva in giudizio il Ministero degli Interni ed il Comune di Napoli, esponendo: 1) di essere nato a Napoli il [REDACTED] da madre di nazionalità somala, e di essere stato affidato, subito dopo la nascita, ad una coppia di cittadini italiani, presso la cui abitazione aveva vissuto senza soluzione di continuità sino al raggiungimento della maggiore età; 2) che egli, al pari di ogni cittadino italiano, si era regolarmente sottoposto a tutte le vaccinazioni sanitarie obbligatorie, aveva frequentato le scuole dell'obbligo in Napoli, per poi iscriversi ad un istituto tecnico di secondo grado, senza mai lasciare il territorio del comune di Napoli ove stabilmente dimorava sin dalla nascita; 3) che, in data 16.3.2015, pochi mesi dopo aver compiuto il diciottesimo anno di età, egli aveva presentato al Comune di Napoli una istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana; 4) che, pochi giorni dopo, il 27.3.15, il predetto Comune gli comunicava che l'istanza era carente di due presupposti fondamentali, e cioè la sua corretta identificazione e l'individuazione del comune competente a ricevere l'istanza; 5) che, nello specifico, il Comune si dichiarava incompetente evidenziando come l'attore non avesse prodotto il certificato di iscrizione anagrafica nel comune di Napoli, condizione necessaria per l'incardinamento, dinanzi a sé, del procedimento volto a riconoscergli la cittadinanza; 6) che in realtà, il concetto di "residenza legale" utile al tal fine, per giurisprudenza costante ai sensi dell'art. 43 c.c., andava inteso come il luogo in cui il soggetto ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi, e che dunque tale concetto non postulava affatto il requisito della iscrizione legale; 7) che, dunque, il comune avrebbe invece dovuto esaminare il merito della questione, arrivando a riconoscere il diritto da lui vantato, attesa la sussistenza di tutti i requisiti sostanziali in suo favore; 8) che, per tali motivi, egli aveva pieno diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana, e che il Tribunale adito avrebbe dovuto, in accoglimento della domanda che formulava, accertarne la sussistenza, ed ordinare alle autorità amministrative gli adempimenti conseguenti.

Costitutosi, il Comune di Napoli esponeva: 1) che il provvedimento impugnato non era un provvedimento di rigetto, ma una semplice dichiarazione di irricevibilità della istanza in assenza del requisito della iscrizione anagrafica; 2) che tale comunicazione veniva fornita all'istante prima del compimento del diciannovesimo anno di età, ragion per cui egli avrebbe potuto sanare tale carenza e ripresentare la



n. RGAC

domanda completa dei suoi elementi formali; 3) che la iscrizione anagrafica nel comune era un requisito indefettibile; 4) che , pertanto, la domanda doveva essere rigettato.

Concessi i termini ex art. 183, VI comma c.p.c., all'udienza del 7 novembre 2016, la causa veniva trattenuta in decisione.

### Motivi della decisione

La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.

L'art. 4 comma 2 della legge 5.2.1992 n. 91 prevede che *“Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data”*. I figli di stranieri nati in Italia, dunque, in virtù di tale disposizione, acquistano automaticamente la cittadinanza italiana qualora rendano manifesta tale volontà all'Ufficiale di Stato Civile competente e ricorrano gli ulteriori presupposti stabiliti dalla legge (nascita in Italia e residenza ininterrotta), alla presenza dei quali il Sindaco del comune di residenza dell'interessato rilascerà la certificazione di cittadinanza (cfr. l'art. 16 del dpr 12.10.1993 n. 572). Più volte, invero, la giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare che nell'ipotesi in questione l'interessato è titolare di un vero e proprio diritto soggettivo a che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana, con l'ulteriore conseguenza che gli organi competenti (nella specie il Sindaco del Comune come detto) pongono in essere solo atti dichiarativi e la relativa controversia è attribuita alla cognizione del giudice ordinario (cfr. ad es. Tar Lazio Roma 5.12.12 n. 10176; Cass. S.U. 7.7.1993 n. 7441;).

In tempi più recenti, peraltro, il legislatore è intervenuto al fine di semplificare l'acquisto della cittadinanza per gli stranieri nati in Italia, dando all'interessato la possibilità di dimostrare il possesso dei requisiti con ogni documentazione ed al contempo sancendo che al medesimo non saranno imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori ovvero agli uffici della Pubblica Amministrazione, nonché in caso di mancata comunicazione all'interessato da parte



n. RGAC

dell'Ufficiale di Stato Civile della possibilità di esercitare il diritto a divenire cittadino italiano stabilendo che detta facoltà possa essere esercitata oltre il termine previsto (art. 33 legge 9.8.13 n. 98, che ha convertito in legge il DL 21.6.13 n. 69). La legge da ultimo citata ha in tal modo preso atto di quanto già da tempo si era riscontrato in molteplici casi di figli di stranieri nati in Italia, che pur avendo manifestato la volontà di divenire cittadini italiani in quanto nati e cresciuti in Italia, ben integrati nel relativo contesto, non erano stati tuttavia dichiarati all'anagrafe al momento della nascita dai propri genitori, ma solo qualche tempo dopo, in alcune ipotesi anche trascorso qualche anno, sicchè mancando il presupposto della residenza legale, intesa ai sensi dell'art. 1 del dpr n. 362\1994 e dell'art. 43 c.c. quale residenza anagrafica, le loro istanze non venivano accolte. Tale fenomeno era da ricondursi alla circostanza che nella maggior parte dei casi i genitori non erano a conoscenza di dovere effettuare tempestivamente anche detto adempimento, nella convinzione che fosse sufficiente il solo inserimento del figlio minore nel proprio permesso di soggiorno. Lo stesso Ministero dell'Interno, sin dal 1997 (circolare K 69\89), ha emesso diverse circolari in materia, dettando alcuni criteri da tenere presenti nell'affrontare la questione legata alla tardiva iscrizione anagrafica del minore presso un Comune italiano ovvero all'inserimento del minore nel permesso di soggiorno del genitore non contestuale alla nascita del medesimo. Gli inadempimenti dei genitori del minore straniero, infatti, sono stati considerati non pregiudizievoli ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana laddove l'interessato possa dimostrare con documentazione l'effettiva presenza dello stesso nel territorio italiano nel periodo anteriore la regolarizzazione anagrafica ovvero nelle brevi interruzioni nella titolarità del permesso di soggiorno (cfr. la circolare K64.2\13 del 7.11.07 e quella K 60.1 del 5.1.07).

In definitiva, se non vi è dubbio che le istanze presentate successivamente alla legge n. 98\13 beneficiano della procedura semplificata di recente introdotta, il problema si è posto e si pone per le istanze anteriori a detta legge, che secondo diversi comuni, fra i quali quello convenuto nel presente giudizio, la normativa preesistente non consentirebbe l'accoglimento delle istanze in presenza di iscrizioni anagrafiche tardive o mai effettuate da parte dei genitori, o ancora in mancanza del presupposto della residenza ininterrotta, tanto da avere formulato un quesito al Ministero dell'Interno al riguardo (cfr. la documentazione allegata dal convenuto).



n. RGAC

Ritiene il collegio che, al contrario, anche per le istanze anteriori alla legge 98\13, qualora l'interessato riesca a provare di essere stato effettivamente residente in Italia dalla nascita sino al raggiungimento della maggiore età, possa acquisire la cittadinanza italiana, non potendo lo stesso subire un pregiudizio a causa di inadempimenti da parte dei genitori non imputabili al medesimo (cfr. in tal senso T. Reggio Emilia 31.1.13; C. Appello Napoli 13\26.4.12;).

Tale interpretazione, invero, trova conferma nelle stesse circolari diramate dal Ministero dell'Interno e da ultimo nella legge 98\13, a tenore delle quali l'intento è proprio quello di rendere agevole l'inserimento dei minori stranieri nati e cresciuti in Italia, dove hanno frequentato le scuole, intrapreso relazioni sociali, appreso e molte volte fatto propria la cultura del paese che li ha accolti, instaurando solidi legami con detto territorio tanto da richiedere di diventare cittadini italiani. Né può ritenersi determinante la circostanza, sottolineata dal convenuto, che tale ultima circolare abbia al contempo previsto che l'iscrizione anagrafica "dovrà comunque essere ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita e quest'ultima dovrà essere regolarmente denunciata da almeno uno dei genitori legalmente residenti in Italia", laddove questi ultimi, al momento della dichiarazione di nascita del figlio, sebbene non legalmente residenti, siano stati in ogni caso regolarmente titolari di permesso di soggiorno ed abbiano svolto regolare attività di lavoro. In caso contrario, infatti, l'inadempimento dei genitori avrebbe conseguenze pregiudizievoli per il figlio, contrariamente a quanto dichiarato nella parte introduttiva della circolare. D'altro canto, lo stesso Comune di Napoli, in data 25.7.12, ha simbolicamente riconosciuto la cittadinanza italiana a bambini stranieri nati in Italia prescindendo dallo stato giuridico dei genitori (cfr. la delibera allegata in atti).

Ciò detto in relazione al quadro normativo di riferimento ed alla giurisprudenza formatasi sul punto, occorre esaminare il caso di specie.

L'attore, nato a Napoli il [REDACTED] da madre somala e da padre sconosciuto, è stato subito affidato alla coppia formata da residenti in Napoli (così come agevolmente evincibile da tutte le sottoscrizioni rilasciate dagli stessi a margine delle pagelle scolastiche, quali rappresentanti del minore), ha frequentato con continuità tutte le scuole dell'obbligo in Napoli, dall'anno 2002 al 2010, nonché parte degli studi superiori presso un Istituto tecnico



n. RGAC

in Napoli (corso di studi non portato a termine); da bambino, ha effettuato tutte le vaccinazioni obbligatorie presso le strutture sanitarie di Napoli (come da documentazione in atti rilasciata dalla ASL Napoli 1); attualmente egli risulta domiciliato in Roma, alla Via Vittorio Colonna n. 9.

L'attore, in data 16.3.2015, avendo compiuto il 18° anno di età nel mese di novembre 2014, ha presentato regolare istanza presso l'ufficio competente del Comune di residenza per manifestare la volontà di divenire cittadino italiano ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge 91\1992. Il [REDACTED], infatti, benchè non iscritto presso l'anagrafe del comune di Napoli per circostanze a lui non imputabili, documentava la sua permanenza nel territorio di Napoli, ininterrotta sin dalla nascita, a mezzo della stessa documentazione prodotta in giudizio e precedentemente menzionata.

Orbene, osserva il Collegio che, proprio sulla scorta della documentazione prodotta, riferibile senza soluzione di continuità, alla maggior parte di tutti gli anni intercorsi dalla nascita (certificata in Napoli) sino al giugno 2013, può quindi ritenersi che il giovane, a prescindere dall'omissione dell'iscrizione anagrafica, abbia dimostrato la propria permanenza effettiva e continuativa nel territorio italiano sin dalla nascita, offrendo a tale fine validi ed inequivoci elementi di riscontro.

Per tali motivi, richiamata la normativa applicabile al caso di specie, e la giurisprudenza indicata in precedenza circa il concetto sostanziale di "residenza", a prescindere dal requisito formale della iscrizione anagrafica, vi è piena prova del buon diritto dell'attore a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana.

La novità della questione affrontata giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale così provvede:

- accoglie la domanda e dichiara che [REDACTED], nato a Napoli il 9.11.1996, ha acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge 5.2.1992 n. 91;
- dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.

Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 10 marzo 2017



n. RGAC

Il giudice est.

(dott. Stefano Celentano)

Il Presidente

(dott. Carlo Gagliardi)





